
= Circolare Informativa =

Anno 2007

Numero 8

MILANO CONSULENZE s.r.l.
Dott. Roberto Quaranta

Via Giacomo Leopardi, 14 – 20123 Milano
Tel. 02/48518410 – Fax 02/48516415

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Obbligo di adottare una tessera di riconoscimento per il personale occupato in appalti e subappalti

Dal 25 agosto 2007 l'art. 5 della Legge 123/2007 attribuisce nuovi poteri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle ASL con particolare riferimento alla **possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale**. **SI SOTTOLINEA CHE LA NORMATIVA SI APPLICA ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, CON ESCLUSIONE PERTANTO DEI PROFESSIONISTI E QUANTI NON SVOLGONO ATTIVITA' DI IMPRESA**

Le cause che possono determinare il provvedimento di sospensione sono:

1. l'impiego di personale "in nero" non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
2. reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell'orario di lavoro (48 ore medie settimanali), sui riposi giornalieri o settimanali;
3. qualora vengano accertate gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In materia di orario di lavoro la violazione è riferita all'inosservanza dell'obbligo legale di mantenere l'orario medio massimo settimanale nelle 48 ore, comprensive del lavoro straordinario nonché ai riposi settimanali che prevedono il diritto del lavoratore a 11 ore di riposo giornaliero e ad un periodo di riposo di 24 ore consecutive ogni sette giorni, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Ciò premesso si consiglia di verificare puntualmente il rispetto dell'orario contrattuale pattuito con i dipendenti e di rispettare le pause giornaliere e settimanali previste dalla normativa vigente.

La sospensione dell'attività è provvedimento cautelativo immediatamente esecutivo che, se non osservato, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. il quale punisce il trasgressore con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad €. 206,00.

La sospensione dell'attività aziendale dovuta ad adibizione di lavoratori irregolari comporta l'applicazione della c.d. "maxi-sanzione" sul lavoro nero: l'impiego di lavoratori "in nero", oltre alle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, è altresì punito con la sanzione amministrativa da €. 1.500,00 ad €. 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di €. 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore "in nero" non può essere inferiore a €. 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Ulteriore possibile sanzione è l'interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche ed alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione per un periodo pari alla sospensione e per un eventuale periodo aggiuntivo che può andare dal doppio della durata della sospensione ad un massimo di due anni.

Il provvedimento di sospensione può altresì essere revocato solo a seguito dell'avvenuta regolarizzazione.

La nuova legge introduce un'altra importante novità nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto e subappalto: dal 1° settembre 2007, tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento (badge) con fotografia e generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro cui lo stesso dipende. L'obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che operano nel medesimo luogo di lavoro i quali sono tenuti, tuttavia, a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti possono sostituire il tesserino con un registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Tale registro, che nell'intestazione deve riportare oltre il nome dell'impresa,

il luogo dell'appalto o subappalto ed i riferimenti normativi, va aggiornato ogni giorno con i nomi del personale impiegato nei lavori. L'uso del badge risulta da quanto esposto più funzionale.

Le sanzioni vanno da €100,00 a €500,00 per ogni lavoratore interessato a carico del datore di lavoro che non fornisce il tesserino, o che non ha sul luogo di lavoro il registro vidimato ed aggiornato, e da €50,00 a €300,00 a carico di ogni lavoratore che non esponga il cartellino consegnatogli dal datore di lavoro.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Milano, 03 settembre 2007